

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 , PER
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ARCHIVI E
SUPPORTO SPECIALISTICO PER I PRODOTTI DELLA SUITE DNA DI INAIL – ID 1817**

SCHEMA DI CONTRATTO



Sommario

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	7
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	7
ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	8
ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	10
ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	11
ARTICOLO 10 - PENALI	11
ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO	13
ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	14
ARTICOLO 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI	15
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	16
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	18
ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	18
ARTICOLO 18 - UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE	19

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	19
ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA	20
ARTICOLO 21 - RECESSO	20
ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE	22
ARTICOLO 23 INCOMPATIBILITÀ	23
ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	24
ARTICOLO 25 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	24
ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	24
ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO	24
ARTICOLO 28 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	24



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità **“INAIL”**, ovvero anche **“Committente”** o **“Amministrazione”** o **“Istituto”**) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal Dott. Stefano Tomasini, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

E

la _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche **“Fornitore”** o **“Impresa”**,

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante **“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”** («Decreto Salva-Italia»), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 18 agosto 2015;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di INAIL, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, INAIL procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 6914330D9B;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



- g) il DUVRI generico verrà integrato da INAIL e con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Capitolato tecnico) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d)
- e) dalle disposizioni in tema di "Privacy" redatte dall'INAIL e consultabili sul sito www.inail.it;
- f) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
- h) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
- i) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. ;
- l) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore di INAIL - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

INAIL, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'Esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, [.....].

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. INAIL stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
 - a) *Il Servizio di Manutenzione;*
 - b) *il Servizio di Aggiornamento ;*
 - c) *il Servizio di Supporto Specialistico.*
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono dettagliatamente specificate e definite nel Capitolato Tecnico, alla cui disciplina ed alle cui definizioni espressamente si rinvia. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei servizi.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che INAIL non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti , output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore di INAIL.
5. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
- allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. INAIL si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; INAIL comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. INAIL si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 INAIL comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, INAIL eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. INAIL si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, INAIL potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di trentasei mesi decorrenti dalla Data di Attivazione della Fornitura, salvo quanto previsto al successivo comma.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



2. INAIL si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per INAIL.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede INAIL sita in Roma Via del Santuario Regina degli Apostoli, 33 – o altra diversa sede di INAIL in Roma.
2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di INAIL continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di INAIL e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di INAIL, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2, improrogabilmente, dalla Data di Attivazione della Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10. Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del trentaseiesimo mese dalla Data di Attivazione della Fornitura.

ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. INAIL effettuerà con cadenza trimestrale la verifica di conformità dei servizi di cui al precedente art. 2, volta a verificare che i servizi siano eseguiti a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto – in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative – sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
2. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016 e verrà avviata entro 5 giorni lavorativi e svolta entro un mese dal termine del trimestre di riferimento. Ove occorra verificare la conformità di nuovi software installati in adempimento del Servizio di Manutenzione, ai fini dello svolgimento della verifica sarà necessario che il Fornitore abbia consegnato ad INAIL il Rapporto di fine installazione ed il Piano di Verifica, e che sia stato altresì predisposto l'ambiente di collaudo, il tutto come previsto dal capitolo 4.5.3 del capitolato tecnico.

INAIL si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.



3. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali consuntivate dalla società attraverso i moduli di cui al paragrafo 5.2 del capitolato tecnico siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel capitolato tecnico.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1, da parte di INAIL.
5. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà risolte le citate anomalie.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da INAIL in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'eventuale applicazione di rilievi e delle penali di cui al successivo art. 10 "Penali". Tutti gli oneri che INAIL dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo INAIL, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto nel successivo art. 22 "Risoluzione".
8. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
9. Su richiesta dell'Impresa, INAIL emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione (Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente).
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa, che è tenuta a prestare a INAIL l'assistenza tecnica necessaria e le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità.
11. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a INAIL, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne INAIL da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce a INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute da INAIL non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di INAIL e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a INAIL. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di INAIL per qualsivoglia richiesta inerente i servizi e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da INAIL.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della Fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e INAIL, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo (i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di INAIL, (ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



parte di INAIL, (iii) inserite nell'organizzazione di INAIL.

8. INAIL si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte di INAIL del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, INAIL provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da INAIL direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, INAIL pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. INAIL predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, INAIL provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 10 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività, così come espressi nel Piano Operativo approvato, INAIL applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,03% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 "Corrispettivo", comma 1.
2. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, INAIL applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,05% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 "Corrispettivo", comma 1.
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, INAIL applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,05% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del Servizio di Manutenzione in modalità correttiva si verifichi

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



- un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico (rif. Indicatore TPC –Tempestività della presa in carico della segnalazione del malfunzionamento), INAIL applicherà all’Impresa la penale *“Intempestività nella presa in carico del servizio di Manutenzione Correttiva”* pari a:
- a. per Livello di severità 1 (anomalia bloccante): 0,03% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - b. per Livello di severità 2 (anomalia grave): 0,05% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - c. per Livello di severità 3 (anomalia lieve): 0,05% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
5. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del Servizio di Manutenzione in modalità correttiva, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino (rif. Indicatore TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in Esercizio), INAIL applicherà all’Impresa la penale *“Intempestività nel ripristino del servizio di Manutenzione Correttiva”* pari a:
- a. per Livelli di severità 1 e 2 (anomalia bloccante o grave): 0,1% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - b. per Livelli di severità 3 (anomalia lieve):): 0,05% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo con riferimento al 80 % dei casi;
 - c. per Livelli di severità 3 (anomalia lieve):): 0,03% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo con riferimento al restante 20 % dei casi.
6. Qualora l’arresto dei servizi erogati tramite la Suite DNA o di una sua componente superi le 16 ore lavorative complessive nel corso del mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al Capitolato Tecnico, INAIL applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,1% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni giorno lavorativo o frazioni di fermo ulteriore.
7. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del Servizio di Supporto Specialistico, venga emesso, nel periodo di riferimento, un numero di rilievi superiore al valore di soglia (rif. Indicatore RSSS – Rilievi sul servizio di Supporto Specialistico), INAIL applicherà all’Impresa la penale *“Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Specialistico”* pari allo 0,05% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni rilievo emesso oltre il valore di soglia.
8. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dell’erogazione della Fornitura, si emettano, nel periodo di riferimento, un numero di rilievi superiore al valore di soglia (rif. Indicatore RLFN - Rilievi sulla Fornitura), INAIL applicherà all’Impresa la penale *“Eccesso di rilievi sulla fornitura”* pari allo 0,05% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 *“Corrispettivo”*, comma 1, per ogni rilievo emesso oltre il valore di soglia.
9. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



- inferiore a quello richiesto, INAIL applicherà una penale una tantum pari allo 0,1% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 “Corrispettivo”, comma 1.
10. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell’art. “Personale impiegato dal fornitore”, INAIL applicherà la penale *una tantum* pari allo 0,1% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 11 “Corrispettivo”, comma 1.
 11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
 12. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, INAIL ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
 13. INAIL, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 20 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
 14. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, INAIL si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere a INAIL l’ammontare di eventuali oneri che la stessa INAIL dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all’art. 2 è pari a € _____, __ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____, __ = (____/____) (*ove presenti*) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € 0,00= (zero/00) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del Servizio di Manutenzione di cui all’art. 2 lett. a) è pari a € _____, __ = (____/____),
 - b) Il corrispettivo contrattuale per il Servizio di Aggiornamento di cui all’art. 2 lett. b) è pari a € _____, __ = (____/____),
 - c) Il corrispettivo contrattuale per il Servizio di Supporto Specialistico, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) è pari a € _____, __ = (____/____), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € _____, __ = (____/____).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa INAIL, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura per tutti i servizi erogati di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e c).
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati da INAIL nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di INAIL dell'ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, INAIL procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da INAIL, non produrrà alcun interesse.
5. INAIL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, INAIL applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



6. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente ai relativi verbali con esito positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore è obbligato ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell’ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE CIG	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE UNIVOCO UFFICIO
XXX	XXX	XXX

8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., si riserva di negoziare con il fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.
9. Il bonifico, previo accertamento di INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e comunicato dall'Impresa all'atto della stipula tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza con indicazione anche delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare sul suddetto conto corrente. L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente suddetto entro 7 giorni dal loro manifestarsi.

ARTICOLO 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che INAIL, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
5. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. INAIL tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da INAIL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di INAIL per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.inail.it, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente in materia di riguardo la Privacy, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato da INAIL; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di INAIL in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che INAIL potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, INAIL potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne a INAIL.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da INAIL, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da INAIL di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. INAIL acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne INAIL da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di INAIL.
4. INAIL si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da INAIL.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INAIL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 18 - UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto a INAIL l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione da INAIL medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati da INAIL costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di INAIL sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di INAIL di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di INAIL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., INAIL si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di INAIL di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora INAIL non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di INAIL.
5. INAIL ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. INAIL ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. INAIL potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di INAIL medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



1. INAIL ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all' Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE

1. INAIL, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate da INAIL nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INAIL, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Utilizzo dei prodotti software", "Brevetti industriali e Diritto d'Autore", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Risoluzione", "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001".
2. INAIL deve risolvere il contratto:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, INAIL ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di INAIL al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, INAIL potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da INAIL, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, INAIL stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di INAIL al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a INAIL tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno INAIL incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 23 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a INAIL. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, INAIL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1.

ARTICOLO 25 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a INAIL per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso INAIL avesse evidenza della

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto



mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti di INAIL.

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "oggetto del contratto", art. 3 "modifica del contratto durante il periodo di efficacia", art. 4 "Durata contrattuale", art. 6 "Termini avvio erogazione servizi", art. 7 "Verifica di conformità e accettazione della fornitura", art. 8 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 9 "Inadempienze contributive e retributive", art. 10 "Penali", art. 11 "Corrispettivo", art. 12 "Fatturazione e pagamento", art. 13 "Trasparenza dei prezzi", art. 14 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 15 "Trattamento dati personali", art. 16 "Obblighi di riservatezza", art. 17 "Brevetti industriali e diritti d'autore", art. 18 "Utilizzo dei prodotti software", art. 19 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 20 "Garanzia definitiva", art. 21 "Recesso", art. 22 "Risoluzione", art. 23 "Incompatibilità", art. 24 "Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito", art. 25 "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n. 231/2001", art. 26 "Oneri fiscali e spese contrattuali", art. 27 "Foro esclusivo", art. 28 "Clausola Best Customer".

L'Impresa
il legale rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di servizi di manutenzione, aggiornamento archivi e supporto specialistico per i prodotti della suite DNA di INAIL - ID 1817 - Schema di Contratto